



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA**

Sezione Lavoro

Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 804/2022 R.G.

promossa da

CONTINI PAOLINA, nata a NOTO il 22/03/1968, c.f. CNTPLN68C62F943K; elettivamente domiciliata in VIA DUCEZIO n. 3, NOTO, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE CULTRERA (c.f. CLTGPP92S23F943F), che la rappresenta e difende per procura in atti

ricorrente

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede I.N.P.S. , rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. IVANO MARCEDONE

resistente

FATTO E DIRITTO

Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione *dell'udienza*) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice... Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio ... per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione >>; precisando



che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza ("è considerato data di udienza a tutti gli effetti"), e disponendo che << Il giudice provvede entro **trenta** giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.

Con ricorso depositato in data 1 aprile 2022, Contini Paolina ha esposto di essere stata beneficiaria del Reddito di Cittadinanza, con protocollo RDC-2020-3208107, a decorrere dal 19/10/2020; che, dopo averne percepito alcune mensilità, si vedeva recapitare una domanda di revoca del beneficio con la motivazione: "omessa dichiarazione presenza di componenti del nucleo che si trovano sottoposti a misura cautelare (art. 3, co. 13 e art. 7 co. 4 L. 26/2019"; che mediante successiva lettera raccomandata, formalmente recapitata in data 19.10.2021, le veniva richiesta la restituzione dell'importo di € 5.249,44 per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza nei mesi intercorsi fra novembre 2020 e marzo 2021.

Contini Paolina ha contestato tale richiesta e ha chiesto accertare l'obbligo dell'INPS al versamento delle somme dovute a titolo di reddito di cittadinanza per i mesi fra aprile 2021 e aprile 2022, con condanna dell'Istituto al versamento delle stesse, e annullare la richiesta di rimborso.

Si è costituito in giudizio l'INPS, contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto; in particolare, ha eccepito che a partire dal 1.04.2019 non è possibile presentare domanda di reddito di cittadinanza prima che siano decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 7, comma 3, legge 26/2016; che, nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti detenuti o che abbiano avuto delle condanne penali, ciò incide sulla ricorrenza dei presupposti per accedere al beneficio; che, nel nucleo familiare della ricorrente risulta presente Ruscica Maurizio, convivente della stessa.

Si osserva che il reddito di cittadinanza, introdotto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, costituisce una misura di politica attiva del lavoro finalizzata al contrasto della povertà, della disuguaglianza e dell'esclusione sociale; il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari che siano in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della relativa richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti di



cittadinanza, residenza e soggiorno nonché dei requisiti reddituali, patrimoniali e relativi al godimento di beni durevoli previsti dall'art. 2, d.l. n. 4/2019, sempre che i componenti maggiorenni del nucleo familiare esprimano la loro disponibilità immediata al lavoro e aderiscano al percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale nei termini e con gli esoneri previsti dall'art. 4 del citato decreto. Il componente del nucleo familiare che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina può presentare una istanza nelle modalità indicate dall'art. 5, d.l. n. 4/2019 previo rilascio della certificazione ISEE, eventualmente elaborata sulla base dei dati indicati dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU); a seguito della presentazione della richiesta, prende avvio un procedimento amministrativo al termine del quale l'INPS, verificato il possesso dei requisiti richiesti, riconosce all'istante il beneficio economico per il quale è stata avanzata la richiesta. L'attività amministrativa che ne origina deve ritenersi «vincolata», dovendo l'amministrazione limitarsi al «mero riscontro tra quanto dichiarato nella domanda e quanto previsto nel dettato normativo».

Tra i requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) previsti in capo al richiedente dall'articolo 2, comma 1, lett. c-bis del D.L. 4/2019, è prevista la mancata sottoposizione a misure cautelari, nonché la mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti per taluno dei delitti di cui all'articolo 7, comma 3, legge 26/2019, che prevede che “alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280,289-bis, 416-bis, 416-ter, 422,600,600-bis, 601,602,624-bis, 628,629,630,640-bis, 644,648,648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo'



essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”.

In caso di domanda di Rdc presentata in data successiva all’ 1 aprile 2019, per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 ed in seguito alle modifiche apportate al modello di domanda per l’accesso alla misura, il richiedente è tenuto a dichiarare, in fase di accesso al beneficio, la presenza nel nucleo di componenti soggetti condannati per i reati di cui all’ art. 7 comma 3, attraverso l’ apposito “Quadro F” del modello di domanda SR180.

Considerato che la normativa prevede che i requisiti per l’ottenimento del beneficio economico devono essere in possesso del nucleo familiare cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve ritenersi che il non informare l’ente erogatore del fatto che il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti detenuti o che abbiano avuto delle condanne penali per i reati suddetti rientri tra le informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

Nel caso in esame, in base alla documentazione allegata dalle parti, occorre rilevare che Contini Paolina, beneficiaria del Reddito di Cittadinanza con protocollo RDC-2020-3208107 a decorrere dal 19/10/2020, nell’ambito della compilazione della domanda per l’ottenimento del Rdc, non ha informato l’INPS della circostanza che il proprio convivente, Ruscica Maurizio, sia stato destinatario di sentenza penale di condanna passata in giudicato per reati compresi tra i delitti di cui all’articolo 7, comma 3, legge 26/2019, nel corso del decennio antecedente la data di presentazione della domanda per il Rdc, come risultante dal certificato del casellario giudiziale allegato dall’ INPS.

A fronte di tali emergenze appaiono conseguenziali e, sostanzialmente, inevitabili i provvedimenti assunti dall’Ente previdenziale; e, per converso, appare palese l’insussistenza delle ragioni della pretesa – e la colpa grave, se non il dolo, di parte ricorrente, che ha omesso – con coscienza e volontà - di riferire una circostanza rilevante relativa al suo convivente.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ragione della natura sommaria del giudizio, del valore della controversia, delle questioni giuridiche trattate e dell’attività difensiva svolta.



Insieme con la pronuncia di condanna alle spese si ritiene emettere, altresì, una statuizione di condanna in danno della parte soccombente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., atteso che il ricorrente ha agito in giudizio con colpa grave, se non addirittura con dolo (la somma dovuta per la lite temeraria viene liquidata equitativamente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in una percentuale delle spese di soccombenza determinate ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., e più precisamente al quarto di tali spese, in considerazione della natura e del valore della controversia e della evidente infondatezza delle allegazioni della parte soccombente).

Ex art. 136 D.P.R. 30.05.2002 n. 115, 2° comma, << Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave >>; tale revoca, per come previsto dal successivo 3° comma, ha efficacia retroattiva; pertanto, si dispone, con efficacia retroattiva, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa con delibera n. 987/2022; si osservi che la revoca produce l'effetto di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo, che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. 11/11/2011, n. 23635; 5/03/2010, n. 5364).

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n.804/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al rimborso in favore dell'Ente convenuto/resistente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %.

condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta/resistente, visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. , della somma di € 500,00;



revoca con efficacia retroattiva e con contestale separato decreto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.

Siracusa, 21/12/2023

Il Giudice
dott. Luca Gurrieri

